

Clausola di esclusione dalla responsabilità: Questa è una traduzione di lavoro di un documento originariamente pubblicato in inglese. Il documento originale è disponibile sul sito web dell'ECHA.

ECHA/PR/11/27

L'ECHA raccomanda di sottoporre ad autorizzazione tredici sostanze estremamente preoccupanti

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha presentato alla Commissione europea una raccomandazione affinché tredici sostanze estremamente preoccupanti non vengano utilizzate in futuro senza autorizzazione. Tutte queste sostanze sono classificate in ragione delle relative proprietà cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (o una combinazione di queste) e vengono utilizzate in applicazioni che possono comportare un'esposizione dei lavoratori.

Helsinki 21 dicembre 2011 – La protezione della salute umana e dell'ambiente è un aspetto fondamentale del regolamento REACH. Rendere queste tredici sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) soggette ad autorizzazione è un modo per assicurare che i rischi associati ad esse siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative.

Si indicano di seguito le tredici sostanze e i relativi usi principali nell'ambito dell'autorizzazione:

- Tricloroetilene (cancerogeno). Una sostanza utilizzata principalmente nella pulizia di superfici, nel lavaggio di tessuti, in adesivi e come fluido termovettore.
- Triossido di cromo (cancerogeno, mutageno). Una sostanza utilizzata principalmente per la rifinitura dei metalli e come catalizzatore.
- Acidi generati da triossido di cromo e i relativi oligomeri (gruppo contenente: acido cromico, acido dicromico, oligomeri dell'acido cromico e dell'acido dicromico) (cancerogeno). Una sostanza che, per molti dei suoi usi, può essere usata in sostituzione del triossido di cromo.
- Dicromato di sodio (cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione). Una sostanza utilizzata principalmente per il trattamento di superfici in metallo.
- Dicromato di potassio (cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione). Una sostanza utilizzata principalmente per il trattamento di superfici in metallo e come coadiuvante tecnologico.
- Dicromato di ammonio (cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione). Una sostanza per cui attualmente non sono previsti usi nell'ambito dell'autorizzazione. Tuttavia, può essere utilizzata in sostituzione di altre sostanze a base di cromo(VI).
- Cromato di potassio (cancerogeno, mutageno). Una sostanza utilizzata principalmente per il trattamento di superfici in metallo.
- Cromato di sodio (cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione). Una sostanza

utilizzata principalmente per il trattamento di superfici in metallo.

- Solfato di cobalto(II) (cancerogeno, tossico per la riproduzione). Una sostanza utilizzata principalmente nei trattamenti di superficie e in qualità di prodotto chimico per il trattamento delle acque, *scavenger* dell'ossigeno e inibitore di corrosione.
- Dicloruro di cobalto (cancerogeno, tossico per la riproduzione). Una sostanza utilizzata principalmente nei trattamenti di superficie e in qualità di prodotto chimico per il trattamento delle acque, *scavenger* dell'ossigeno e inibitore di corrosione.
- Dinitrato di cobalto(II) (cancerogeno, tossico per la riproduzione). Una sostanza utilizzata principalmente nei trattamenti di superficie e in qualità di prodotto chimico per il trattamento delle acque, *scavenger* dell'ossigeno e inibitore di corrosione.
- Carbonato di cobalto(II) (cancerogeno, tossico per la riproduzione). Una sostanza utilizzata principalmente nei fertilizzanti e nei trattamenti di superficie.
- Diacetato di cobalto(II) (cancerogeno, tossico per la riproduzione). Una sostanza utilizzata principalmente come catalizzatore e nei trattamenti di superficie.

La decisione finale a riguardo dell'inserimento delle sostanze nell'Allegato XIV del regolamento REACH spetta in ultima istanza alla Commissione europea, in seguito alla procedura di comitato con controllo. Quindi, a partire da una data specifica (denominata "data di scadenza") le sostanze inserite nell'elenco di autorizzazioni potranno essere usate solo all'interno dell'UE e per gli usi per cui è stata concessa un'autorizzazione.

Ulteriori informazioni

È la terza volta che l'Agenzia raccomanda di sottoporre ad autorizzazione delle sostanze (la prima volta nel giugno del 2009 e la seconda nel dicembre del 2010). A partire dall'elenco di sostanze candidate, nella primavera di quest'anno l'ECHA ha definito prioritarie le tredici sostanze sulla base delle proprietà pericolose, dei volumi utilizzati e della probabilità di esposizione per gli esseri umani. L'Agenzia ha considerato le osservazioni ricevute dalle parti interessate durante la consultazione pubblica sulla sua raccomandazione, che ha avuto luogo tra la metà di giugno e la metà di settembre. Inoltre, ha considerato il parere del comitato degli Stati membri, la cui maggioranza ha sostenuto la conclusione dell'ECHA secondo cui tutte le tredici sostanze SVHC dovevano essere inserite nell'allegato XIV.

La terza raccomandazione ai sensi dell'ALLEGATO XIV

<http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/previous-recommendations/3rd-recommendation>

Il parere del comitato degli Stati membri

http://echa.europa.eu/documents/10162/17087/opinion_draft_recommendation_annex_xiv_third_en.pdf

Una panoramica della procedura di autorizzazione ai sensi di REACH

<http://echa.europa.eu/it/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/authorisation>